

Rapporto al messaggio 3826

Della Commissione della legislazione sul messaggio 24 settembre 1991 concernente la modificazione della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954

Per l'art. 46 della Costituzione cantonale (la durata in carica dell'ordine giudiziario di nomina popolare è di dieci anni).

Per l' art. 45 della Costituzione cantonale, salvo qualche riserva, i magistrati giudicanti sono nominati dal popolo. Il Tribunale di appello, ossia i giudici, è eletto a voto proporzionale per circondario unico, cioè cantonale.

La scadenza decennale interviene nella prima domenica di febbraio, meglio detto l' elezione ha luogo la prima domenica di febbraio. L' elezione ultima ha avuto luogo il 7 febbraio 1982: si trattò dell' elezione di 17 giudici. Attualmente, per una parziale riforma nel frattempo intervenuta, i giudici del Tribunale sono stati portati a 20.

L' elezione o la rielezione, tacita o popolare, deve avvenire il 2 febbraio 1992, la prima domenica di questo mese (LEV art. 151 cpv. 2). Le proposte di candidati devono essere deposte al più tardi entro le ore 18.00 del quartultimo lunedì antecedente lo scrutinio, cioè entro il 6 gennaio 1992 (LEV art. 35).

Le disposizioni per le elezioni giudiziarie popolari cantonali sono contemplate al Capo quarto della LEV con rinvio, per analogia, a quelle relative all' elezione del Gran Consiglio.

Tuttavia il rinvio come tale, anche se dà adito a interpretazione o applicazione analogica, non determina con precisione e chiarezza le modalità della espressione di voto. Infatti da diverse legislatura i poteri legislativi ed esecutivi cantonali e comunali sono eletti mediante impiego di cosiddette (schede numerate), come stabilisce l' art. 2 della legge sulle elezioni politiche del 30 ottobre 1958 (LEP), legge tuttavia, nemmeno analogicamente per evidenti motivi, non applicabile per l' elezione popolare dei giudici del Tribunale d' appello, come per gli altri magistrati giudicanti.

Nel 1982 i vari gruppi presentarono candidati i cui nominativi, e non poteva essere altrimenti, vennero ripresi sulle schede ufficiali, accanto a quella (in bianco), conformemente all' art. 72 LEV, con facoltà di livragazione per far uso o meno del (panachage), come all' art. 74 LEV, fermo restando i motivi particolari della nullità della scheda di cui all' art. 81 LEV.

Anche se la livragazione è stata conosciuta dall' ordinamento elettorale del Cantone (una forma, se si vuole, di ostracismo più o meno moderno), essa fu sostituita praticamente nella seconda metà degli anni sessanta dal voto preferenziale, ormai da tutti conosciuto. I motivi per cui si vuole giustamente eliminare la livragazione per l' elezione dei magistrati giudicanti sono sommariamente indicati a pag. 2 del messaggio del Consiglio di Stato. Questo anche per diminuire la possibilità di errori nell' espressione del voto: per esempio schede che portano più di una volta il nome di un candidato (doppiare o cumulare).

Un altro inconveniente, per carenza legale e sempre riferito all' elezione del 1982, concerneva e concerne il (panachage), non limitato al 60% o al 22,2% come per il Consiglio di Stato o per il Gran Consiglio, bensì esteso a tutti i giudici da eleggere, cioè a 17, quindi al 100%.

Anche se quest' ultima percentuale è teoricamente ammissibile, la proposta legislativa di contenere il diritto al panachage alla metà degli eleggendi (cioè al 50% poiché i giudici sono 20) può essere approvata.

E' chiaro, dopo la precisazione legislativa, che il Consiglio di Stato dovrà approntare schede ufficiali affinché a lato del nominativo di ogni candidato sia predisposto una casella o un cerchio o altro semplice segno che chiaramente induca l' elettore all' espressione del suo voto.

A prescindere da questa soluzione parziale e temporanea, dovrà pure essere avviato lo studio, con conseguente realizzazione, per cercare di unificare il sistema di voto

affinché un diritto essenziale delle cittadine e dei cittadini sia semplificato e facilitato al massimo.

Fatte queste premesse, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare la completazione dell' art. 147 LEV con la modifica della marginale come qui di seguito riprodotto.

Per la Commissione della legislazione:

Benito Bernasconi, relatore
Agustoni - Bizzozzero - Brunoni - Camponovo -
Catenazzi - Ferrari - Galli - Merlini - Pedrozzi -
Righinetti - Simoneschi-Cortesi - Staffieri.

Disegno di
LEGGE

sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954; modifica.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

visto il messaggio 24 settembre 1991 n. 3826 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

Art. 147

Quoziente elettorale e modalità di elezione

- 1 Nelle elezioni giudiziarie col sistema del voto proporzionale, la ripartizione degli eletti fra i vari gruppi si esegue in base al quoziente elettorale costituito dalla somma totale dei voti ottenuti dai singoli gruppi divisi per il numero dei membri da eleggere.
- 2 Per l' espressione del voto sono applicabili le norme sull' elezione del Gran Consiglio, ritenuto che possono essere espressi voti preferenziali fino ad un massimo corrispondente alla metà degli eleggendi, e se il numero di quest' ultimi non è divisibile per due, viene arrotondato alla cifra superiore.
- 3 Sono inoltre applicabili per analogia le norme sull' elezione del Gran Consiglio relative al quoziente elettorale, alla ripartizione dei seggi in caso di liste congiunte, alla designazione dopo la ripartizione e all' elezione in difetto di subentranti.
- 4 La proclamazione degli eletti avviene analogamente alle disposizioni di cui all' art. 138.

Articolo 2

- 1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
- 2 Il Consiglio di Stato fissa la data d' entrata in vigore.